

DELIBERA N. 154/22/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI LA SPEZIA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 maggio 2022;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS del 28 aprile 2022, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l’abrogazione parziale dell’art. 25, comma 3*”

della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022”;

VISTA la nota del 19 aprile 2022 (prot. n. 0129609) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di La Spezia a seguito della segnalazione dell'11 aprile precedente da parte dello studio legale Bufano Landi, con la quale, in riferimento alle prossime elezioni comunali del 12 giugno 2022, è stato segnalato che *“sul quotidiano La Nazione del 9 aprile scorso - nella cronaca spezzina - è comparsa un'inserzione a pagamento [...] dal titolo “LA SPEZIA LE TASSE PIÙ BASSE DELLA LIGURIA”, all'evidente scopo di far risaltare un indimostrato minor carico di tali oneri nel Comune della Spezia rispetto a quelli di Genova, Imperia e Savona” e di “promuovere l'immagine politica e l'attività istituzionale dell'ente, favorendo una rappresentazione positiva dell'opzione elettorale in favore della maggioranza uscente”, il tutto in maniera non conforme all'applicazione del divieto di comunicazione istituzionale durante la campagna elettorale. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 12 aprile 2022 le controdeduzioni senza ricevere alcun riscontro ed acquisita la copia del giornale, ha proposto l'archiviazione “non avendo ravvisato la presunta violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000”;*

VISTA la nota del 22 aprile 2022 (prot. n. 0133645) con la quale l'Autorità ha richiesto al Comitato regionale competente di integrare l'istruttoria ai fini della verifica della *“chiara riconducibilità al Comune di La Spezia della pubblicazione in questione”*, e la successiva nota di riscontro del 4 maggio seguente (prot. n. 0145408) con la quale il medesimo Comitato ha trasmesso gli esiti finali, dopo aver accertato per il tramite del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di La Spezia che *“la pubblicazione in argomento è stata commissionata dal Comune de La Spezia”* nell'ambito *“della campagna Comunicazione 2022”*, effettuato la contestazione il 28 aprile 2022 ed acquisito la disponibilità dell'Ente al ravvedimento operoso;

ESAMINATA la nota del 2 maggio 2022 nella quale il Comune di La Spezia, in riscontro alla richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato regionale, ha rappresentato che le attività di comunicazione programmate sono state realizzate prima dell'inizio della campagna per le elezioni comunali dell'Ente per essere sospese durante tutto il periodo della campagna elettorale. Nel ribadire con la successiva nota del 4 maggio 2022 *“la piena buona fede nell'operato in merito ai rilievi sollevati, in ordine alla inosservanza della par condicio conseguente alla sovrapposizione della campagna referendaria con la campagna elettorale amministrativa”* considerate *“le dettagliate precisazioni pervenute in merito”*, l'Ente *“intende pubblicare come richiesto, sul sito istituzionale del Comune della Spezia, una nota informativa di “ravvedimento operoso”;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace

assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale decore a far data dalla convocazione dei comizi per i *referendum* popolari abrogativi indetti in data 7 aprile 2022 e prosegua fino alla chiusura delle campagne referendarie e amministrative del 12 giugno 2022;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESA VISIONE dell’attività di comunicazione segnalata e dell’intera documentazione istruttoria, in particolare della pubblicazione sul quotidiano La Nazione del 9 aprile 2022, cronaca spezzina, nella quale risulta un’inserzione a pagamento con lo stemma del Comune di La Spezia dal titolo *“LA SPEZIA LE TASSE PIÙ BASSE DELLA LIGURIA”*, confrontandosi l’aliquota Imu e l’addizionale comunale Irpef del Comune della Spezia con quelle degli altri tre Comuni capoluogo liguri (Genova, Imperia e Savona);

RILEVATO che tale attività di comunicazione è stata realizzata dal Comune di La Spezia, come è emerso dall’ulteriore accertamento istruttorio, per effetto dello stanziamento di apposite somme per la campagna *“Comunicazione 2022”*, commissionata al quotidiano in questione;

PRESO ATTO che il Comune di La Spezia ha provveduto alla pubblicazione sul sito *web* istituzionale di un messaggio recante l'avvenuta violazione a far data dal 4 maggio 2022 e per la durata di quindici giorni, come risulta dall'accertamento del Comitato competente trasmesso in data 5 maggio 2022 (prot. n. 0146340);

RILEVATO che il competente Comitato ha verificato la predetta attività ed accertato l'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO che l'attività di pubblicazione del messaggio di avvenuta violazione in questione è idonea a configurare un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO di aderire, ma con diversa motivazione, alla proposta di archiviazione formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di La Spezia e al Comitato regionale per le comunicazioni della Liguria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba